

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MONGELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1963

Modifica aggiuntiva all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, per il riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, venne statuito che: « Nei territori riconosciuti *Stazioni di cura, soggiorno e turismo* è da istituirsi, per il conseguimento delle finalità turistiche locali, l'*Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo* ».

In tutte le città capoluogo di provincia hanno sede gli Enti provinciali per il turismo che, per legge — nell'ambito della rispettiva provincia — devono sovrintendere a tutte le attività turistiche.

Molto spesso però, avviene che per ragioni ambientali di necessaria opportunità, gli E.P.T. espletano buona parte della loro attività ed erogano sovente notevole parte dei loro mezzi finanziari a favore delle città capoluogo, e conseguentemente, per necessità di cose e per scarsità di mezzi, gli E.P.T. sono costretti a trascurare i centri minori della provincia, pur dotati di notevole patrimonio naturale, artistico, archeologico.

Or bene, se in ogni città capoluogo di provincia saranno obbligatoriamente istituite anche le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ne conseguirà che gli E.P.T. ve-

dranno molto facilitato ed alleggerito il loro compito nei confronti della città capoluogo, e potranno così dedicare maggiore cura e mezzi finanziari alla valorizzazione turistica dei centri minori della provincia stessa.

La istituzione di tali nuove Aziende di cura, soggiorno e turismo oltre che risultare di notevole importanza per l'organizzazione turistica, non crea particolari problemi per il loro finanziamento, poichè le Aziende stesse saranno finanziate con la già prevista addizionale dell'uno per cento sull'imposta di ricchezza mobile — categoria B/1 — gravame non eccessivo per i contribuenti.

Ove dovesse proprio necessitare, gli E.P.T. potranno dedicare alle Aziende con sede nei capoluoghi un certo finanziamento, che non sarà mai pari a quanto oggi gli E.P.T. sono costretti ad erogare per il decoro ed il prestigio della città capoluogo.

La efficace e proficua coesistenza fra gli E.P.T. e le A.A.C.S.T. nella stessa città, capoluogo di provincia, è già ampiamente comprovata dall'esperienza di Napoli, Firenze e Palermo, ove hanno sede gli E.P.T. e le A.A.C.S.T.

La nostra proposta di modifica non deve nemmeno essere intesa quale turbativa o menomazione per gli E.P.T., poichè ad essi la legge riserva precisi ed ampi compiti.

Stante l'evidente e benefica fondatezza della nostra iniziativa, non ci dilunghiamo oltre, e confidiamo nella sua approvazione da parte degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, viene inserito il comma seguente:

« Anche in tutte le città capoluogo di provincia indipendentemente dal censito riconoscimento, è istituita, per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente, l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo ».